

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1365)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1970

Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del Genio civile

ONOREVOLI SENATORI. — Per far fronte alla scarsità numerica di personale della carriera tecnico-direttiva del Genio civile, con l'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, si è autorizzato il Ministro dei lavori pubblici a trattenere in servizio per non oltre un triennio i funzionari con qualifica non superiore a quella di ispettore generale che avessero compiuto il 65° anno di età.

Il triennio è scaduto il 22 agosto 1970. Peraltro la situazione che ha determinato l'emanazione della norma non solo sussiste tuttora ma si è anzi aggravata nel frattem-

po: gli ingegneri e gli urbanisti — i cui ruoli sono stati unificati con legge 6 agosto 1967, n. 698 — attualmente in servizio sono infatti complessivamente 750 su un organico di 1.148 posti, con una diminuzione cioè di circa 100 unità rispetto al 27 luglio 1967.

Con l'unito disegno di legge si provvede quindi a fissare al 31 dicembre 1973 il termine fino al quale può essere trattenuto in servizio il personale della predetta carriera tecnico-direttiva del Genio civile che ha compiuto il 65° anno di età, escludendo peraltro la riconferma del personale già trattenuto, oltre il compimento del 70° anno di età.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici della facoltà di trattenere in servizio gli ingegneri e gli urbanisti del Genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, è prorogato sino al 31 dicembre 1973.

Gli ingegneri ed urbanisti del ruolo del Genio civile, già trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 sopracitato o che, successivamente al 22 agosto 1970, abbiano compiuto i limiti di età per il collocamento a riposo, possono essere riconfermati in servizio, a domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

I funzionari di cui ai commi precedenti non possono essere confermati in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.

Restano ferme tutte le altre modalità previste, per il trattenimento in servizio, dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632.